

Le norme Tecniche di attuazione del P.R.T.

Testo Coordinato

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Il Piano regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale della Valle del Pescara interessa i territori dei Comuni di: Alanno, Bolognano, Bucchianico, Bussi sul Tirino, Casalincontrada, Castiglione a Casauria, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitavecchia, Chieti, Francavilla al Mare, Loreto Aprutino, Manoppello, Miglianico, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Ortona, Penne, Pescara, Pianella, Popoli, Ripa Teatina, Rosciano, San Giovanni Teatino, Scafa, Tollo, Tocco da Casauria, Torre dei Passeri, Torrecchia Teatina. Esso produce gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui agli articoli 5 e 6 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del testo coordinato dalle leggi 29 luglio 1957 n.634 e 18 luglio 1959 n.555.

Le presenti norme di attuazione sono parte integrante del Piano, che è costituito altresì dagli elaborati grafici allegati.

ART. 2

Nella redazione dei Piani Regolatori Generali Comunali, o eventualmente dei Programmi di Fabbricazione, di Piani Particolareggiati, di Lottizzazioni convenzionate e di Programmi Pluriennali d'attuazione (ai sensi dell'art. 13 della L. 28.01.1977, n. 10), i comuni di cui all'art. 1 sono tenuti ad osservare il rispetto del presente Piano in base al sopracitato art. 6 della legge 17 agosto 1942. Se un comune è già provvisto di strumenti urbanistici, dovrà provvedere ad adottare le varianti necessarie a rendere gli strumenti stessi conformi al presente Piano.

ART. 3

L'esame e l'approvazione preliminare dei progetti di massima ed esecutivi di tutte le opere di impianto e sistemazione di stabilimenti industriali e costruzioni annesse sono demandati al Comitato direttivo del Consorzio o ad organo da esso espresso.

I suddetti progetti dovranno essere completi di tutti i particolari, compresi quelli relativi ai servizi accessori, alle opere di accessi viario e, se necessario, di raccordo ferroviario, di recinzione e di sistemazione a verde del lotto.

Il rilascio della concessione (art. 1, della L. 28.01.1977, n. 10) per la costruzione di impianti industriali nell'intero territorio dell'area, da parte delle competenti amministrazioni comunali è subordinato all'approvazione del relativo progetto da parte del Consorzio.

Per quanto riguarda l'onerosità della concessione questa sarà stabilita dal Consorzio per gli impianti ricadenti negli agglomerati dell'area. Per gli impianti non ricadenti negli agglomerati vale quanto previsto dalla L. 28.01.1977 n. 10.

ART. 4

Le industrie a carattere manifatturiero con un numero di addetti superiore alle 20 unità o richiedenti lotti di superficie superiore ai 5.000 metri quadrati dovranno di norma essere insediate solo negli agglomerati dell'area, salvo che si tratti di industrie nocive, per le quali non è possibile l'inclusione all'interno degli stessi agglomerati; oppure che si tratti di industrie di trasformazione dei prodotti agricoli per le quali risulti necessaria l'ubicazione nella zona di produzione agricola, oppure di industrie legate all'utilizzazione di risorse minerarie, per le quali risulti tecnicamente indispensabile l'ubicazione fuori agglomerato; oppure di industrie che abbiano necessità di ampliamento, altrimenti impossibile.

In ogni caso il giudizio circa le necessità di insediamento al di fuori degli agglomerati, è di stretta competenza del Comitato Direttivo del Consorzio.

ART. 5

Il Consorzio determina le precauzioni e le misure specifiche da adottare da parte delle industrie onde evitare danni e fastidi in conseguenza di allacciamenti e immissioni, rumori, movimenti di mezzi di trasporto e simili.

ART. 5 Bis

Le grandi infrastrutture previste in sede di P.R.T. e già autorizzate sulla base di accordi di programma ai sensi della L. n. 142/90: interporto e centro agroalimentare dovranno essere correlate con porto, aeroporto, grande viabilità in sede di redazione dei piani attuativi. Questi ultimi con contenuti di piani particolareggiati ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 e seguenti della L.R. n. 18/83 nel testo vigente, dovranno contenere opportuna normativa in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. n. 66/90 (V.I.A.) e dettare norme di tutela ambientale in grado di garantire un corretto inserimento dei nuovi interventi previsti nel presente piano con le grandi infrastrutture già autorizzate. Tutte le aree omogenee del presente Piano dovranno essere attuate attraverso redazione di Piani attuativi redatti a cura del Consorzio sulla base di un programma di intervento per i diversi ambiti territoriali attuati per stralci funzionali.

In attesa di tali piani attuativi i progetti di infrastrutture che non rientrano nell'obbligo del calcolo della V.I.A., dovranno essere accompagnati da studi di compatibilità ambientale redatti in conformità alle disposizioni di cui art. 8 delle N.T.C. del vigente Piano Regionale Paesistico.

In tale sede saranno opportunamente approfondite le relazioni tra esse e le grandi infrastrutture già autorizzate e la grande maglia viaria esistente compreso i flussi di traffico relativi.

TITOLO II – NORME SPECIFICHE

ART. 6 Lotti Industriali

All'interno dei singoli lotti industriali valgono le seguenti norme:

- A) Sono ammesse soltanto costruzioni corrispondenti al carattere specifico della zona previsto dal Piano (insediamento industriale).
Nei lotti industriali non sono consentiti locali di abitazione tranne alloggi di servizio per custodi e per il personale tecnico la cui presenza continua in loco è indispensabile, gli stessi non potranno avere una superficie netta maggiore di 100 mq.
- B) L'indice di copertura dei lotti industriali, espresso come rapporto tra superficie totale del lotto, sarà di norma compreso tra il 35 e il 40%. Il valore del 40% potrà essere superato fino al limite del 60% solo per giustificati motivi in caso di ampliamento degli impianti. La superficie del lotto non coperta da fabbricati e dagli impianti sarà oggetto di sistemazioni esterne e a verde, secondo apposito progetto da approvare da parte del Consorzio. La copertura degli edifici può essere piana o a tetto, con inclinazione non superiore al 35%.
- C) I distacchi minimi delle recinzioni dei lotti dai fili dei fabbricati interni al lotto non saranno inferiori a ml. 8 su tutti i lati del lotto, salvo per i lotti inferiori a 20.000 mq per i quali tale distacco minimo può essere ridotto a ml. 5. Le cabine di trasformazione elettrica e decompressione metano potranno essere realizzate a filo dalla recinzione. Per gli alberi da piantare il distacco è ridotto, ma in misura tale che in ogni caso la distanza tra l'asse dell'alberatura e la recinzione non sia inferiore a ml. 3.

Le opere di recinzione dovranno essere particolarmente curate; di norma sono escluse opere con muratura continua e chiusa. Sono ammesse zoccolature in muratura di limitata altezza sul terreno, non superiore in ogni caso a ml. 0,60. Le recinzioni stesse devono essere distanti dal ciglio stradale m. 5 per le strade di larghezza fino a 7 m., m. 7,50 per le strade di larghezza compresa tra i 7 e 15 m. e 10 m. per le strade di larghezza superiore a 15 m.. I distacchi minimi su strada potranno essere aumentati dal Consorzio nei casi in cui le recinzioni medesime o le alberature ricadano in corrispondenza di curve stradali, di incroci, biforcazioni e diramazioni. Di norma le alberature dovranno essere arretrate di ml. 20 dagli incroci.

- D) Non sono ammesse costruzioni accessorie od altro che risulti addossato alle recinzioni su strada o sui confini con altri lotti; viene fatta eccezione per la portineria che potrà essere addossata alla recinzione esterna. Tale costruzione dovrà essere realizzata accanto all'ingresso e potrà coprire al massimo mq. 80 ed essere alta non più di 3,5 m.; è inoltre ammessa la costruzione a confine di tettoie adibite a parcheggio di auto e motocicli.

- E) Oltre ai piazzali operativi necessari per lo stazionamento, le manovre dei mezzi pesanti e per lo stoccaggio delle produzioni da asportare, rapportate ad ogni singola attività in base all'organizzazione funzionale, dovranno essere previsti, all'interno di ogni lotto, parcheggi al servizio degli addetti in misura pari a mq. 15 per addetto ed al servizio dei visitatori in misura pari al 50% di quanto previsto per gli addetti.
- F) E' consentita la costruzione di un piano interrato per parcheggi, depositi e impianti al servizio delle attività produttive.

ART. 7

Aree per attività artigianale e piccola industria

All'interno dei singoli lotti sono ammesse costruzioni per lo svolgimento di attività artigianali e di piccola industria includendo servizi complementari quali agenzie di trasporto ed altre attività di supporto alle aziende artigiane.

All'interno del perimetro degli agglomerati industriali risultano inglobate aree già totalmente edificate e non più utilizzabili a fini industriali.

- 1) Per gli edifici di carattere residenziale e/o agricolo, sono consentiti interventi di ristrutturazione, ampliamenti e sopraelevazioni "una tantum", indipendentemente dalla consistenza del lotto fino ad un massimo del 20% del volume esistente, nel rispetto delle seguenti prescrizioni

Hmax = ml. 8,00

D: distanza dai confini = $\frac{1}{2}$ H con un minimo di ml. 5.

D: distanza dei fabbricati dalle strade = ml. 5.

Non possono essere previste diminuzioni delle preesistenti distanze dalle strade e dai confini se inferiori alla norma.

- 2) Per gli impianti produttivi esistenti ed in funzione le operazioni di ristrutturazione ed ampliamento rispetteranno le prescrizioni di cui all'art. 6 (Lotti industriali) delle norme tecniche di attuazione. Nel caso di distanze inferiori alla norma esse non potranno essere ulteriormente ridotte.

Il piano interrato con estradosso di cm. 70 dal piano campagna non viene cubato.

I locali di abitazione non potranno avere una superficie utile superiore ai mq. 100.

Le costruzioni possono sorgere su lotti isolati o con capannoni a schiera in interventi coordinati. La superficie coperta dei fabbricati non deve superare il 50% della superficie del lotto; quest'ultima non deve superare i mq. 4.000.

I servizi complementari e le attività di supporto potranno occupare fino al 15% della superficie utile autorizzata.

Per quanto riguarda le altre norme edilizie (recinzioni e parcheggi) si rimanda al precedente art. 6 (lotti industriali).

ART. 8

Attrezzature collettive e servizi sociali

Nelle zone per attrezzature collettive e servizi sociali sono consentite costruzioni a struttura unitaria organizzata per le funzioni di informazione e ricerca, interscambio economico, contrattazione, servizi direzionali, uffici pubblici, finanziari, commerciali e di interesse generale, sale di esposizione e fiera, sale congressi, mense, self-service, alberghi, zone attrezzate per lo sport, centri distribuzione carburante nonché gli

insediamenti accessori alle destinazioni sopra individuate. I punti di commercializzazione diretta sono consentiti solo se complementari alle funzioni espositive e ricettive fintanto che la Regione Abruzzo non abbia redatto il piano di riferimento di urbanistica commerciale (P.R.U.C.).

E' ammessa la realizzazione di un'abitazione per personale tecnico e di servizio con dimensione massima di mq. 100 di superficie utile per intestazione catastale.

La zona si attua per intervento diretto su progetto unitario esteso all'intero comparto definito graficamente distinguendo:

1) Intervento pubblico su esproprio:

Il progetto unitario sarà esteso a tutto il comparto, di tipo diretto, eseguibile "a stralci" in relazione alle possibilità finanziarie del Consorzio.

2) Intervento privato su convenzione con il Consorzio:

Il progetto unitario sarà presentato a cura dei proprietari/o i quali chiedono la formazione del comparto (art. 26 della L.R. n. 18/83).

Nel caso in cui i comparti predeterminati in sede di "Variante Generale" al P.R.T. risultino di superficie troppo grande, possono essere individuati sub-comparti di superficie non inferiore a mq. 7.000, su richiesta da parte degli interessati.

Il progetto unitario deve avere carattere di progetto planovolumetrico unitario definito a livello architettonico ed espresso attraverso il disegno generale dell'impianto complessivo e dimostrante mediante planimetrie dei vari livelli, sezioni e prospettive dell'insieme, la linea di attacco a terra, la linea di colmo del complesso di edifici, il disegno delle aree libere da costruzioni e destinate a spazi di uso pubblico o privato, il progetto del verde definendo contemporaneamente la posizione, le assenze e gli arredi del verde stesso, la viabilità interna e quanto altro occorra per la perfetta individuazione delle varie destinazioni d'uso in progetto. Successivamente alla approvazione del progetto unitario da parte del Consorzio, sarà possibile intervenire con concessioni edilizie previa stipula di convenzione con il Consorzio ASI da predisporre in base al 3° comma dell'art. 23 della L.R. n. 18/83 nel testo vigente per fissare i modi ed i tempi di realizzazione dell'opera nonché la cessione gratuita delle superfici standard.

I parametri da rispettare in sede di progetto unitario risultano:

S_m = superficie di comparto riportato graficamente o di sub comparto con superficie non inferiore a mq. 7.000.

I_t (indice di fabbricabilità territoriale) = 2 mc/mq.

Distacchi tra fabbricati: 1 H con un minimo di ml. 10.

Distanza dai confini: $\frac{1}{2}$ H con un minimo di ml. 5.

Parcheggi: oltre a parcheggi di uso pubblico, vanno definiti i parcheggi di pertinenza dei vari insediamenti previsti di cui all'art. 6 delle presenti norme.

Per recinzioni, cabine, ecc. vale quanto detto all'art. 6.

Per le aree destinate ad alberghi valgono le norme di cui al successivo art. 11.

ART. 9

Aree verdi consortili

In dette aree, che hanno prevalentemente funzioni di parco sono consentite opere di sistemazione terreni, nonché impianti ed opere per le attività del tempo libero e sportive, con le attrezzature di servizio complementari purché la superficie interessata non superi il 35% della superficie totale di ciascuna area verde.

Per gli impianti scoperti le attrezzature di servizio non possono superare la cubatura di 0,3 mc. x mq. di impianto e le eventuali residenze di servizio, consentite solo per gli impianti di grandi dimensioni, non possono superare la cubatura di 0,004 mc. x mq. di impianto.

Per gli impianti coperti la cubatura deve essere limitata al minimo indispensabile alla copertura dell'impianto, per quanto riguarda le attrezzature di servizio e le residenze vale quanto detto sopra.

ART. 10

Aree per servizi consortili

Valgono le norme di cui al precedente articolo 8 salvo per gli impianti tecnologici per i quali non vi è il limite di cubatura.

ART. 11

Area per attrezzature commerciali e di servizio

In detta area sono ammesse le seguenti destinazioni:

- a) commerciali all'ingrosso legate alla grande distribuzione ed ai mercati generali con esclusione di supermercati e ipermercati soggetti a tabelle contingentate fintantoché la Regione Abruzzo non abbia redatto il piano di riferimento di urbanistica commerciale (PRUC).
- b) ricettive e di ristoro, quali alberghi, motel, bar e ristoranti.
- c) di servizio al trasporto stradale, quali distributori di carburante, stazioni di servizio ecc.
- d) servizi sociali di interesse collettivo e uffici pubblici.

Nelle aree commerciali di cui al precedente punto a) è consentita la costruzione di depositi, magazzini, mostre mercato, locali di commercializzazione diretta come complementari alle funzioni espositive e ricettive, limitatamente a forme di mostre-mercato temporanee e sempre riferite al commercio all'ingrosso (fintantoché la Regione Abruzzo non abbia redatto il PRUC) e quanto attiene allo svolgimento delle attività commerciali.

Il rapporto di copertura non sarà superiore al 35% della superficie totale del lotto.

Le aree destinate alle funzioni ricettive e di ristoro, b) nel complesso, non potranno risultare superiori al 25% dell'area globalmente destinata alle attrezzature commerciali e di servizio, applicando un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 3 mc/mq; per il resto valgono le norme di cui all'art. 8.

Nelle aree d) destinate a servizi sociali e uffici pubblici valgono le norme di cui al precedente art. 8.

Per le aree a), b), e d) per le recinzioni, cabine elettriche e decompressione metano vale quanto detto all'art. 6.

ART. 12

Aree per attività produttive

Sono zone riportate in cartografia destinate ad attività produttive industriali, artigianali e commerciali (queste ultime con le limitazioni di cui al precedente art. 11).

In sede di piani attuativi che hanno contenuti e valenza di P.P. ai sensi dell'art. 18 e seguenti della L.R. 18/83 nel testo vigente, il Consorzio definirà puntualmente le aree pubbliche le stime finanziarie e l'individuazione delle proprietà da espropriare.

In questo modo le aree destinate ad attività produttive, nelle varie specie previste e puntualmente cartografate potranno essere attuate direttamente.

In assenza dei suddetti piani attuativi l'utilizzazione dei terreni potrà essere concessa dal Consorzio ASI sulla base di un progetto unitario su comparto (o sub-comparto) ai sensi del precedente art. 8 a cura dei proprietari interessati. Nel caso di sub-comparto l'intervento dovrà essere inquadrato su indicazione del Consorzio, in un ambito più vasto che rivesta carattere di funzionalità.

Successivamente sarà possibile intervenire con concessioni edilizie previa stipula di convenzione con il Consorzio ASI per la cessione gratuita delle superfici-standards e le modalità di realizzazione delle infrastrutture a rete (strade secondarie di distribuzione interna ecc.).

Per i parametri da rispettare si rinvia per gli interventi all'interno dei lotti a quanto stabilito ai precedenti artt. 6 e 7 ed all'art. 11 per le attività commerciali.

Aree standard:

Per le destinazioni industriali, artigianali come per quelle commerciali e direzionali, gli spazi pubblici devono rispettare i rapporti stabiliti dal D.M. 2/4/1968 n. 1444.

Parcheggi:

Oltre ai parcheggi di uso pubblico di cui al precedente punto (in cessione gratuita) vanno definiti i parcheggi di pertinenza dei vari insediamenti previsti e di cui agli articoli 6 – 7 ed 11 delle presenti norme.

Non potranno essere costruiti edifici di abitazione se non per il titolare o per il personale adibito alla manutenzione degli impianti, alla sorveglianza ed ai servizi di vigilanza in misura non superiore a mq. utili 100.

ART. 13

Aree a servizio delle attività produttive

Negli agglomerati industriali nuovi, di razionalizzazione e di ristrutturazione sono previste zone destinate a servizio delle attività produttive comprendenti cioè attrezzature collettive e servizi sociali e servizi consortili.

Per queste zone valgono le norme di cui agli articoli 8 e 10.

ART. 14

Aree interessate da aziende da delocalizzare

Le aree ricadenti nel PRT interessate da aziende da delocalizzare perché inquinanti o non più congruenti con l'attuale assetto del territorio, purché già utilizzate a scopo industriale da almeno 15 anni possono essere dopo la delocalizzazione edificate con le destinazioni seguenti: attività di produzione di beni e servizi, funzioni di informazione e ricerca, interscambio economico, contrattazione, servizi direzionali, finanziari, commerciali e di interesse generale, uffici pubblici, magazzinaggi, spedizionieri, centri di raccolta e movimentazione per la distribuzione.

Dalle attività commerciali, fintantoché la Regione Abruzzo abbia redatto il piano di riferimento di urbanistica commerciale (PRUC) sono esclusi ipermercati e centri commerciali soggetti a tabelle contingentate.

A tali aree si applicano le seguenti norme:

rapporto di copertura max 40% facendo salve le deroghe già concesse e realizzate;
distanza dai confini = metà dell'altezza e comunque e comunque superiore a 5 m.;
altezza massima 15 m.

Ogni lotto dovrà prevedere come area destinata a parcheggio mq. 40 per ogni 100 mq. di superficie lorda degli edifici.

I progetti dovranno dare adeguate valutazioni degli aspetti ambientali, prevedendo la rimozione e il superamento dei detrattori.

Il Consorzio si riserva di promuovere in sede di approvazione il coordinamento degli interventi e delle sistemazioni onde favorire il risanamento complessivo delle zone, anche in previsione delle altre pianificazioni in itinere.

ART. 15

Inclusione di attività ed immobili preesistenti alle previsioni del P.R.T. e ricadenti in zone vincolate predisposte alla acquisizione mediante esproprio.

In tali zone, in sede di redazione dei piani attuativi di cui al precedente punto 1, sulla base di un'accurata analisi dello stato di fatto e delle attuali destinazioni d'uso, saranno valutati i vari interventi: se cioè esse, attraverso interventi di recupero funzionale ed ambientale e dotate degli opportuni standard, potranno essere nuovamente reinserite nei circuiti produttivi oppure se dovranno essere estrapolate dall'intervento consortile e ritornare ad essere normate attraverso la strumentazione urbanistica (PRG comunali).

ART. 15 bis

Zone già edificate e non utilizzabili a fini industriali ricadenti negli agglomerati.

All'interno del perimetro degli agglomerati industriali risultano inglobate aree già totalmente edificate e non più utilizzabili a fini industriali.

- 1) Per gli edifici di carattere residenziale e/o agricolo, sono consentiti interventi di ristrutturazione, ampliamenti e sopraelevazioni "una tantum", indipendentemente dalla consistenza del lotto fino ad un massimo del 20% del volume esistente, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Hmax = ml. 8,00.

D: distanza dai confini = $\frac{1}{2}$ H con un minimo di ml. 5,00.

D: distanza dei fabbricati dalle strade = ml. 5,00.

Non possono essere previste diminuzioni delle preesistenti distanze dalle strade e dai confini se inferiori alla norma.

- 2) Per gli impianti produttivi esistenti ed in funzione le operazioni di ristrutturazione ed ampliamento rispetteranno le prescrizioni di cui all'art. 6 (Lotti industriali) delle norme tecniche di attuazione.

Nel caso di distanze inferiori alla norma esse non potranno essere ulteriormente ridotte.

Il piano interrato con estradosso di cm. 70 dal piano campagna non viene cubato.

ART. 16

Zona agricola di protezione

Nell'intorno dei nuovi agglomerati industriali è prevista una fascia di protezione profonda ml. 150 con destinazione di zona agricola; per tutti gli agglomerati nuovi o di ristrutturazione questa fascia potrà essere ridotta compatibilmente con lo stato dello sviluppo edilizio e delle previsioni degli strumenti urbanistici locali.

In questa zona non sono consentite costruzioni a carattere esclusivamente residenziale. In essa potranno consentirsi eventuali costruzioni esclusivamente rurali con un rapporto di copertura massimo del 50% e con un indice di fabbricazione di 0,03 mc/mq.

I distacchi dei fabbricati dal bordo esterno delle strade di uso pubblico saranno di almeno 20 metri, quelli dal confine dell'agglomerato di almeno 60 metri.

ART. 16 bis

Zone nell'ambito del Porto di Ortona

Le aree indicate nel Piano portuale con il termine "concessioni" sono quelle in cui si possono installare opifici, magazzini e depositi con la sola limitazione della distanza minima dai confini di ml. 5,00 e dell'altezza massima di 15 ml. per i capannoni e di due piani per gli uffici.

Le aree indicate con il termine "silos e magazzini" sono quelle destinate ad ospitare impianti di stoccaggio e di trasformazione del materiale, con annessi servizi, con la limitazione dell'altezza massima di ml. 40 e della distanza minima dal ciglio banchina di 10 ml.

Le aree destinate a parcheggio possono ospitare anche strutture multipiano, sempre con la delimitazione dell'altezza massima di 15 ml.

Le zone destinate alle strutture per l'attività ittica così come le altre strutture di servizio e di pubblica utilità, hanno la sola limitazione per l'altezza che non deve superare i 15 ml.

ART. 17

Il Consorzio potrà affidare la gestione e la manutenzione delle opere, manufatti, attrezzature e infrastrutture di sua proprietà ad altri Enti ed Amministrazioni.

Gli Enti e le Amministrazioni ai quali potrà essere demandata la gestione e la manutenzione delle opere di cui sopra non potranno comunque apportare alcuna modifica o variazione alle opere stesse. Eventuali modifiche e variazioni alle opere di cui ai precedenti articoli potranno essere apportate dal Consorzio solo su approvazione degli organi competenti e sulla base della revisione e aggiornamento del Piano Regolatore.

ART. 18

Disciplinare contro gli inquinamenti delle acque, dell'aria del suolo.

Ogni impianto industriale interno agli agglomerati industriali previsti dalla presente Variante del Piano Regolatore Territoriale, dovrà rispettare oltre le disposizioni generali di leggi vigenti in materia, il Disciplinare contro gli inquinamenti delle acque, dell'aria e del suolo, facente parte del P.R.T. del Consorzio approvato il 16.07.1979 che costituisce parte integrante delle presenti norme tecniche.